



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ANCONA  
Seconda Sezione Civile

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in I grado, iscritta al N°3889 del Ruolo Generale dell'anno 2010, trattenuta in decisione all'udienza del 31.1.2014, scaduti in data 22/04/2014 i termini di cui agli artt. 190-281 *quinquies* c.p.c. promossa da:

....., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Adolfo Pesaresi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito ad Ancona alla Piazza Kennedy n. 13, giusta delega a margine dell'atto di citazione;

-attrice-

CONTRO

.....), in persona del Presidente in carica *pro-tempore*, rappresentata e difesa in forza di procura generali alle liti rilasciata per ..... n. rep. 53601, dall'avv. ....

ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito ad Ancona alla Via

-convenuta-

OGGETTO: diritto bancario.

### CONCLUSIONI

Alla udienza del 31/01/2014 il procuratore di parte attrice ha concluso come segue: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, determinato l'esatto dare ed avere tra le parti e così, nelle acclarate ipotesi di indebito pagamento eseguito dall'attuale esponente: in via principale condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse e da riferire ai rapporti di conto corrente instaurati nella misura di E. 89.671,82 o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare nel giudizio equa, oltre agli interessi al tasso convenzionale o, nella via subordinata, al tasso TUB o al tasso legale, maturati dalla data delle riscossione al pagamento e rivalutazione monetaria; in via subordinata condannare la .., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse e da riferire ai rapporti di conto corrente instaurati nella misura di E. 54.872,02 come stabilito nelle conclusioni dell'elaborato d'ufficio, a pag. 12, o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare nel giudizio o equa, oltre agli interessi al tasso convenzionale o, nella via subordinata, al tasso TUB o al tasso legale, maturati dalla data della riscossione al pagamento e rivalutazione monetaria; in ogni caso con addebito di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo e con condanna al pagamento delle competenze del giudizio”* (cfr. conclusioni rassegnate in separato foglio allegato al verbale della citata udienza);

il procuratore della Banca convenuta ha precisato le conclusioni come segue: *“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere con ogni statuizione la domanda attrice, con rivalsa di spese ed onorari, previa si opus ammissione dei mezzi di prova formulati in atti”* (cfr. conclusioni richiamate e rassegnate nelle memorie di cui agli artt. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c.); in via istruttoria: insiste nella richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti per le ragioni già espresse in atti (cfr. verbale della citata udienza).

## FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dalla società ..... (di seguito semplicemente ..... ) risulta fondata nella misura e per le considerazioni che di seguito vengono esposte.

È innanzitutto opportuno premettere sinteticamente in relazione ai fatti così come accertati che:

- Tra le parti è intercorso - dal 17/10/91 al 30.09.2010- un rapporto di apertura di credito in conto corrente affidato (circostanza pacifica: cfr. contratto depositato al doc. n. 1 dalla banca convenuta; cfr. anche gli estratti conto prodotti; cfr. l'ulteriore documentazione in atti; cfr. relazione CTU).
- il su citato contratto all'art. 7 prevedeva testualmente: *"i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anni portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando gli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma saranno accreditati gli interessi dovuti dall'azienda di credito ed operate le ritenute fiscali di legge. Gli interessi dovuti dal correntista alla azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura"* (nel frontespizio del contratto quanto al tasso debitore si dice che è *"pari alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza"*);
- nel su citato contratto manca qualsivoglia pattuizione di commissioni di massimo scoperto, di interessi ultra-legali e di spese di tenuta e gestione del conto (cfr. contratto in atti; cfr. risultanze della CTU).
- solo in data 12.08.1997 le parti- sottoscrivendo il foglio informativo allegato al contratto in atti del 27/05/1997 (cfr. il doc. 2 e 3 del fascicolo della convenuta)- hanno "rinegoziato" (ovviamente per il futuro: cfr. il testo contrattuale) le condizioni del rapporto, ivi convenzionalmente determinando- in misura numerica ed in maniera analitica- i tassi di interesse, le altre remunerazioni, le spese e la commissione di massimo scoperto (cfr. il contratto in atti e relativo foglio);

- anche nel citato contratto veniva inserita la clausola di identico contenuto a quella sopra riportata testualmente relativa alla doppia capitalizzazione (annuale e trimestrale) mentre appunto veniva eliminato il riferimento ai tassi di interesse uso piazza (cfr. art. 7);
- in data 15/11/1999 le parti provvedevano a rinegoziare le condizioni contrattuali (cfr. doc. n. 4) attraverso una nuova specifica determinazione dei suddetti "costi del credito" (anche in tal caso era prevista la doppia capitalizzazione);
- in data 14/09/2000 le parti nuovamente procedevano a nuova rinegoziazione dei suddetti costi (analiticamente indicati, cfr. doc. n. 5 fasc. convenuta) prevedendo espressamente a partire da tale epoca la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori che di quelli creditori (cfr. anche rel. CTU);
- infine in data 19/07/2001 le parti provvedevano alla rinegoziazione delle suddette voci (cfr. doc. n. 6 fasc. convenuta) confermano la (pari) periodicità della capitalizzazione trimestrale di cui sopra;
- Il rapporto si è quindi chiuso in data 30.09.2010 con un saldo a favore della società correntista di E. 7.764,55 (cfr. la documentazione contabile in atti; cfr. la CTU).

Orbene, fatta questa preliminare "ricognizione" sulle acquisite risultanze processuali, si deve procedere all'esame del merito della controversia.

La società attrice in atto di citazione ha dedotto (in sintesi):

- la nullità dell'intero contratto per difetto della forma scritta prevista dalle legge ad *substantiam* (al riguardo ha sostenuto che il contratto di c/c del 17/10/91 era affetto da nullità da un punto di vista formale in quanto da un lato il contenuto dello stesso era del tutto generico ed indeterminato stante il rinvio alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi mai sottoscritti e dall'altro perché il contratto era stato sottoscritto dai sig.ri .. senza alcun riferimento alla società contraente e senza la loro qualifica di amministratori);
- la nullità ex artt.1346/1284 c.c. della clausola di determinazione del tasso di interesse ultralegale mediante il rinvio all' "uso piazza".
- l'Illegittimità ex art. 1283 c.c. della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista.
- l'Illegittimità della applicazione della Commissione di massimo scoperto, conteggiata dalla Banca ancorché mai pattuita nel contratto così come pure delle spese di tenuta conto;

- Illegittimità della applicazione delle valute mai pattuita nel contratto.
- Eccessività del costo effettivo del credito tale da esigere la verifica dell'eventuale superamento dei tassi soglia di cui alla legge n. 108/96.

Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo –previo accertamento delle dedotte nullità e previo accertamento dell'effettivo saldo del citato C/c- la condanna della convenuta al pagamento del relativo importo quantificato –sulla base di una perizia di parte (doc. n. 6)- in E. 89.671,82, oltre al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da utilizzare nell'esercizio della propria attività di impresa e quantificati in E. 30.000,00 ovvero da liquidarsi in via equitativa dal Giudice (cfr. conclusioni rassegnate in citazione alle pag. 16-17).

La Banca nel costituirsi in giudizio e nel chiedere il rigetto di tutte le domande attoree ha di contro sostenuto (in sintesi):

- l'infondatezza dell'eccepita nullità per difetto di forma in quanto risultava per tabulas che la società attrice aveva sottoscritto specificatamente tutti i contratti che nel tempo avevano regolato il rapporto di conto corrente intercorso fra le parti a partire dal 1991;
- La liceità del riferimento alle condizioni usualmente praticate dalla piazza per la determinazione del tasso di interesse convenzionale passivo.
- La legittimità della capitalizzazione trimestrale passiva degli interessi perché fondata su un uso normativo (facendo presente che comunque dal 01/07/2000 la banca aveva provveduto alla capitalizzazione trimestrale sia degli interessi creditori che di quelli debitori assolvendo al relativo onere di pubblicazione);
- La piena legittimità della analitica pattuizione scritta delle condizioni del rapporto di conto corrente avvenuta con le sottoscrizioni documentali depositate;
- La pretestuosità della doglianza attorea relativa all'asserita usurarietà del tasso effettivo del contratto;
- la nullità della domanda risarcitoria ex art. 164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza e genericità (cfr. comparsa di costituzione e risposta da intendersi ivi integralmente richiamata).

Orbene in primo luogo va rigettata la preliminare eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta *ad substantiam* sollevata dalla società attrice ma di fatto abbandonata in quanto non riportata nelle conclusioni rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni.

Comunque al riguardo deve essere innanzitutto evidenziato che il requisito della forma scritta *ad substantiam* è stato introdotto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154; secondo il regime

previgente (applicabile nel caso di specie posto che il contratto è stato sottoscritto nell'ottobre del 1991) quindi non era prevista.

Per cui il richiamo al TUB non è pertinente.

Inoltre, non sussistono i presupposti della nullità di cui all'art. 1346 c.c. di tutto il contratto in quanto il contenuto di esso è assolutamente determinato e determinabile nonostante il rinvio a fonti esterne.

Infine il predetto reca nell'intestazione la denominazione sociale della società contraente (e il relativo numero di partita Iva) e la sottoscrizione dei sig.ri \_\_\_\_\_, che hanno provveduto poi anche alla sottoscrizione degli accordi successivi (cfr. ad esempio rinegoziazione del maggio 1997). Per cui –in assenza di elementi contrari- non può esservi dubbio che gli stessi abbiano sottoscritto il contratto in nome e per conto della società che rappresentavano.

Deve a questo punto affermarsi la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale "uso piazza" (concordato tra le parti nel contratto del 17.10 1991, applicato dalla Banca e rimasto "vigente" tra le parti stesse sino alla rinegoziazione dei tassi avvenuta in data 12/08/ 1997) in quanto:

- E' noto che in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287: cfr. da ultimo Cass. 2010 n, 12276; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13823 del 2002; Cass. N. 10129 del 2001; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117).
- Inoltre, sempre in relazione ai contratti di conto corrente bancario ai quali si applica, "*ratione temporis*" e come nella specie, l'art. 8 della legge n. 64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale

che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 8, Legge 19/12/1992 num. 488 art. 4; cfr. Cass. N. 5675 del 2001; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13739 del 2003).

- La legge n. 64 del 1986 stabilì infatti, all'art. 8 (poi abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992, con decorrenza dall'1 maggio 1993), che "le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro operatività territoriale". Tale norma, inserita in un testo legislativo riguardante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed ancora vigente all'epoca della stipulazione del contratto del 5.2.1992, ebbe quindi a vietare, con una prescrizione non derogabile in quanto volta alla tutela dell'interesse pubblico alla parità di trattamento degli utenti del credito bancario su tutto il territorio nazionale, la differenziazione dei tassi d'interesse in relazione alle singole zone del territorio stesso, con salvezza solo dei tassi più favorevoli espressamente previsti dalla stessa legge per le zone svantaggiate.
- Successivamente, già prima dell'abrogazione della legge n. 488 del 1986, entrò in vigore la legge n. 154 del 1992, la quale, all'art. 3, rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all'art. 4 che "le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte" (norma trasfusa poi nel più ampio testo dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
- Considerato che il contratto di conto corrente in relazione al quale si controverte è stato aperto il 17.10.1991 e quindi prima della entrata in vigore della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992, ne deriva inesorabilmente la nullità ex art. 1346 c.c./1284 c.c./ 8 della legge n. 64 del 1986 della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi (cfr. la citata Cass. Sentenza n. 4095 del 25/02/2005).

- Trattasi inoltre di clausola che- in quanto stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, sarebbe in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima -, atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti (come nella specie) già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo (cfr. testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13739 del 18/09/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002).
- Da quanto detto consegue che deve applicarsi al rapporto in questione il tasso di interesse legale dalla apertura del conto (17.10.1991) sino alla data della scrittura del 12.08.1997 di rinegoziazione del conto (e del tasso di interesse), il tasso ultralegale numerico determinato validamente in detta ultima scrittura per il periodo di rapporto successivo al 12.08.1997 e sino alla chiusura del conto avvenuta il 30.09.2010 (cfr. sul punto elaborato peritale pag. 10 e pag. 11).

Una volta individuato il tasso di interesse passivo legittimamente applicabile al rapporto bancario di cui è causa, deve a questo punto essere affrontata la diversa questione della legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca durante il rapporto nella misura analiticamente ricostruita dal CTU.

Si è già detto che nel rapporto bancario di cui è causa la capitalizzazione degli interessi debitori è avvenuta (dal 17/10/91 al 01/07/2000, cfr. CTU) trimestralmente, a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditorî (cfr. gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente; cfr. la rinegoziazione delle condizioni contrattuali avvenuta in data 14.09.2000; cfr. la pubblicazione effettuata sulla Gazzetta Ufficiale; cfr. i successivi fogli informativi debitamente sottoscritti dalla attrice).



Al riguardo è noto che questo Giudice condivide l'arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 21095 del 7.10/4.11.2004) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale- com'è noto- ha statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc* ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. N. 10599/2005; Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N. 4490/2002; C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L'Aquila 11.6.2002; per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all'art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in c/c si veda la sentenza delle S.U. Cass. n. 21095/04 più volte citata; cfr. da ultimo a tale specifico riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005, già citata, in motivazione) La capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente di cui è causa deve pertanto essere dichiarata illegittima.

Né una tale declaratoria di illegittimità (come quella relativa al tasso di interesse ultralegale "uso piazza") è inibita -come invece sostenuto da parte convenuta- dalla mancata contestazione da parte dell'attore degli estratti conto in pendenza di rapporto; infatti è noto che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto i profili della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: in tal caso, infatti, l'impugnabilità investe direttamente il titolo, non essendo limitata alla contestazione di accrediti e di addebiti sotto il profilo contabile, ed è regolata dalle norme generali sui contratti (cfr. Cass. N. 18626/2003; Cass. N. 6548/2001; Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova sent. 5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001).

A questo punto, va affrontata la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare, occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto).

Al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 24418 del 2010 (e ancor prima nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001) in relazione sia all'anatocismo sia alla natura dell'obbligazione di interessi (al riguardo si è ribadito: *"dichiarata la nullità della previsione negoziale stipulata in epoca anteriore al 22/04/2000 di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. -il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale-, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione"*; cfr. sul punto anche in motivazione Cass. 2013 n. 6550).

Ne deriva quindi ed in definitiva, che in mancanza, come nella specie, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, né di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni del conto può essere riconosciuta, né alla BANCA né al cliente (cfr. CTU pag. 10 e 11).

Il saldo del contratto in questione deve essere altresì depurato della Commissione di Massimo Scoperto illegittimamente applicata e conteggiata dalla Banca (cfr. la relazione di CTU) nel periodo del rapporto decorrente dalla sua accensione (17.10.1991) alla sua rinegoziazione (12/08/97) in quanto:

- nel contratto del 17/10/91 manca qualsivoglia pattuizione di commissioni di massimo scoperto (cfr. contratto in atti);
- solamente in data 12/08/97 le parti hanno provveduto a determinare specificatamente tale costo del credito (cfr. CTU in atti);
- È noto che la commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione.
- Infatti la CMS è un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della BANCA ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido, essendo oggetto di discussione soltanto se tale commissione sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi - ovvero se essa abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina

somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi da ritenere preferibile anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002, la quale ha poi correttamente puntualizzato che nell'un caso e nell'altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 154/1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, come tra poco sarà evidenziato; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti).

- Nella specie manca nel contratto del 1991 la pattuizione di un "tale costo del credito" il quale - come tale - va scomputato dal saldo debitore dalla data di accensione del conto del 17.10.1991, potendosi riconoscere alla Banca soltanto la CMS come rinegoziata in data 12.08.1997 e "maturata sul conto" da questa ultima data sino alla chiusura del medesimo, avvenuta il 30.09.2013.

Il difetto assoluto di una specifica disciplina pattizia delle remunerazioni e dei costi dell'apertura di credito del 1991 impone, parimenti, la depurazione dal saldo finale di chiusura del conto corrente in questione di quanto ivi addebitato dalla Banca a titolo di spese varie ("spese trimestrali"; "spese elab. C/C"; "spese istruttoria") relativamente alla parte del rapporto (17.10.1991- 12.08.1997) regolamentata da un titolo originario che nulla prevedeva al riguardo: anche in ordine a siffatte spese (in astratto aventi una fonte *ex contractu* e non *ex lege*) manca - per le stesse ragioni appena esposte in ordine alla CMS - qualsivoglia specifica negoziazione nel contratto del 1991 essendo invece state previste e pattuite espressamente sono in sede di rinegoziazione.

Ed al riguardo è appena il caso di notare che neanche un siffatto diritto del correntista di depurare il saldo finale del conto da siffatti "indebiti addebiti" di spese (risultate processualmente) non pattuite, possa ritenersi pregiudicato dalla mancata contestazione, da parte dell'attore, delle annotazioni delle spese stesse contenute negli estratti conto periodicamente inviatigli (circostanza pacifica) in pendenza di rapporto; si è già detto, infatti, che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto

trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto i profili della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano e quindi- a maggior ragione- neanche sotto il profilo della inesistenza (come quivi processualmente acclarata) della fonte convenzionale di quei medesimi rapporti obbligatori (nella specie quelli di cui alla ipotetica ma indimostrata clausola di pattuizione delle spese del conto): anche in tal caso, infatti, l'impugnabilità investe direttamente il titolo e- più in generale- l'esistenza stessa di un accordo, non essendo limitata alla contestazione di accrediti e di addebiti sotto il profilo contabile, ed è regolata dalle norme generali sui contratti (cfr. Cass. N. 18626/2003; Cass. N. 6548/2001; Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova sent. 5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001).

Infine non vi è stata prova alcuna della natura usuraria degli interessi praticati (cfr. vuoto assoluto di specifica allegazione e prova).

Pertanto ed in conclusione, la ricostruzione contabile operata analiticamente dal CTU sulla base dei dettami impartiti dal Giudice in applicazione dei superiori principi di diritto (cfr. quesito peritale) e dell'interesse semplice (cioè senza capitalizzazione) ha portato al seguente risultato:

- il saldo del conto al 30/09/2010 assume il valore di E. 54.872,02 a favore del correntista anziché di E. 7.764,55 sempre a favore dello stesso (cfr. CTU in particolare pag. da 10 a 12; cfr. elaborati allegati alla predetta e contenenti i calcoli relativi ad ogni elaborazione effettuata dal Consulente in risposta ai quesiti peritali, da intendersi ivi integralmente richiamati e condivisi. Infine si evidenzia che la Banca in esecuzione dell'ordine di esibizione impartito con l'ordinanza istruttoria ha depositato gli estratti conto solo a partire dal 01/01/92 non avendo più quelli antecedenti stante l'obbligo ex lege di conservazione solo per dieci anni. Per cui il CTU ha proceduto -in ossequio a quanto indicato nel quesito peritale- a tenere per buono il primo estratto prodotto. Tale criterio non è stato mai contestato dalla società attrice la quale solo in sede di comparsa conclusionale si duole del metodo indicato ritenendo giuridicamente corretto la riconduzione a zero del conto. In realtà al riguardo si osserva che era comunque onere della parte attrice dimostrare l'effettiva incidenza e la relativa misura degli addebiti anche per il primo periodo 17/10/1991 -31/12/91. Infine non può essere accolta la richiesta reiterata dalla Banca convenuta di chiamata a chiarimenti del CTU sulle osservazioni del CTP. Infatti da un lato i rilievi relativi all'asserita prescrizione sono inammissibili in mancanza di tempestiva eccezione da parte della banca; dall'altro ben ha fatto il CTU a considerare e a

ricalcolare –secondo quanto analiticamente indicato al punto n. 3 della pag. 12 della relazione- gli interessi attivi la cui richiesta ovviamente è da ricomprendere in quella generale di ri-conteggio di tutto il rapporto di dare ed avere avanzata dall’attrice. Per cui non si può condividere l’assunto del CTP).

L’attore ha quindi il diritto di ricevere dalla convenuta detta somma, con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (trattandosi di credito divenuto liquido soltanto con la presente pronunzia) sino al saldo effettivo.

Nulla può invece riconoscersi alla società \_\_\_\_\_ a titolo di risarcimento del danno subito per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da approfondire nell’esercizio della propria attività imprenditoriale (cfr. la relativa pretesa di cui all’atto di citazione e non riportata in sede di precisazione delle conclusioni), non avendo l’attrice dimostrato (né nei termini processuali deputati alla fissazione del *thema decidendum*, né successivamente) l’effettiva sussistenza di tale pregiudizio (ultroneo rispetto alla illegittima lievitazione dei costi del credito come sopra individuati e dei quali quivi ha già ottenuto la “depurazione”) e meramente allegato (cfr. vuoto assoluto di prova. Né al riguardo possono ritenersi sufficienti i bilanci prodotti. Mentre la richiesta CTU sul punto è esplorativa).

È bene invece ricordare sia che il nostro sistema di responsabilità civile (art. 2043 c.c.) e contrattuale (art. 1218) è permeato dal principio della risarcibilità del (solo) danno effettivo il quale è- com’è noto- funzionale ad evitare azioni meramente speculative avverso altrui condotte sì antiggiuridiche ma non anche offensive, sia che non sarebbe possibile procedere ad una liquidazione equitativa dei danni patrimoniali ove non sussista l’impossibilità ovvero l’elevata difficoltà di fornirne la prova (cfr. da ultimo Cass. Sent. N. 21786 del 19.11.2004).

Le spese processuali del giudizio di merito seguono la soccombenza della convenuta, previa compensazione di 1/5 per la soccombenza dell’attrice in ordine alla spiegata domanda risarcitoria summenzionata. Le spese si liquidano come da dispositivo in via equitativa in assenza di nota spese e sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio dinanzi al Tribunale dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

Le spese vive di CTU si pongono invece definitivamente a carico della convenuta, totalmente soccombente in ordine alle proprie deduzioni “contabili”.



**P.Q.M.**

il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto I grado al n. RG 3889-2010, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

in accoglimento della domanda attorea,

**CONDANNA**

la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore della società attrice della somma di E. 54.872,02 oltre ad interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.

**RIGETTA**

Tutte le altre domande, eccezioni e domande riconvenzionali, per le causali di cui in motivazione.

**CONDANNA**

La Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso in favore della parte attrice delle spese processuali del giudizio di merito che liquida- previa compensazione di 1/5 per le causali di cui in motivazione ed in via equitativa in assenza di nota spese- nei restanti 4/5 e quindi in complessivi €. 5.105,00 a titolo di compenso professionale, €. 382,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario , I.V.A. e C.P.A come per legge.

**PONE**

Le spese delle CTU definitivamente a carico della convenuta, per le causali di cui in motivazione, con conseguente obbligo della stessa di restituirne gli importi alla attrice se quest'ultima li abbia eventualmente anticipati nel corso del giudizio.

Ancona 25/06/2014

il Giudice  
dott.ssa Gabriella Pompetti